

- b) delle azioni d'informazione specifiche e dei programmi di attività annuali che hanno beneficiato di una sovvenzione;
- c) delle attività intraprese su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 814/2000.

Articolo 11

Pubblicità

Un elenco dei beneficiari e delle azioni d'informazione finanziate nel quadro del presente regolamento, con l'indicazione dell'importo dell'aiuto e del tasso della partecipazione finanziaria, è pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1557/2001 è abrogato. Esso continua ad applicarsi alle azioni d'informazione approvate dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.